

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1344-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 13 ottobre 1965*

*modificato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera  
dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1965 (V. Stampato n. 2706)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(LAMI STARNUTI)

**col Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

**col Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

**col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(CORONA)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 dicembre 1965*

**Partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Montreal del 1967**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Montreal del 1967 è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1965 e di lire 500.000.000 in ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967.

## Art. 2.

All'onere di lire 1 miliardo per l'anno 1965 si provvederà mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1966 si provvederà mediante utilizzazione di uguale somma disponibile nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

È istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione Universale di Montreal del 1967, composto da un Commissario generale ed un Segretario generale che eserciterà anche le funzioni di Commissario aggiunto ed, in caso di assenza, sostituirà il Commissario generale, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tre revisori dei conti.

Il Commissariato cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

Art. 4.

Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Canada per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'Esposizione Universale di Montreal, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il Commissario generale canadese e mantenendo, in Italia, i rapporti con i Ministeri, Enti pubblici e privati, Associazioni varie, espositori.

Art. 5.

Il Commissario generale direttamente od a mezzo del Segretario generale gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il Commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia ed in Canada per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione e le spese di rappresentanza.

Art. 6.

In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Canada.

Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti dello Stato, ed il personale dello Stato utilizzato ai sensi del precedente comma, verranno collocati fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e, con decorrenza dalla data di nomina o di conferimento dell'incarico, avranno diritto al trattamento economico che sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro.

Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione Universale di Montreal 1967 in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il Commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare, ed a rendere, semestralmente, regolari rendiconti delle somme somministrategli, ai sensi dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 8.

Il Commissario generale è tenuto a versare ad una gestione speciale di entrata, a lui intestata ed aperta presso un Istituto di credito italiano, le somme che Ministeri, Enti e privati corrisponderanno al Commissariato di cui al precedente articolo 3 per prestazioni, fitti di locali, per cause o servizi connessi con la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Montreal 1967 o che comunque ad esso pervengano, ad esclusione delle somministrazioni di fondi di cui al precedente articolo 7.

Il predetto Commissario generale potrà, ove si renda necessario, disporre dei fondi affluiti nella predetta gestione speciale per effettuare esclusivamente spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con i Ministeri, gli Enti ed i privati di cui al precedente comma.

Entro sei mesi dalla chiusura della Esposizione Universale il Commissario generale è tenuto a presentare il conto finale della predetta gestione speciale ai sensi e per gli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 7.

*Identico.*

Il Commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare, ed a rendere, semestralmente, regolari rendiconti delle somme somministrategli.

Art. 8.

*Identico.*

*Identico.*

Entro sei mesi dalla chiusura della Esposizione Universale il Commissario generale è tenuto a presentare il conto finale della predetta gestione speciale nonchè a versare

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

effetti dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 610 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè a versare al bilancio dell'entrata dello Stato il saldo attivo della predetta gestione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

al bilancio dell'entrata dello Stato il saldo attivo della predetta gestione.

Art. 9.

Per la gestione dei fondi ed in vista del carattere speciale e temporaneo della manifestazione, il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.